



TRIBUNALE DI TRANI

*Xxx / XXVI R.G.*

Il Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del XVI.XI.XXVIII, letti gli atti e i documenti di causa

premesso che

gli attori, esponendo di essere comproprietari dell'immobile sito in Madrid alla Via Ruota nn. 16 e 20, hanno citato in giudizio POMPEO, altro comproprietario per ottenere la consegna delle chiavi del lucchetto del complesso immobiliare, sostituito dal convenuto e la condanna al risarcimento del danno per il mancato godimento dell'immobile;

il convenuto si è costituito contestando genericamente le avverse pretese;

*rilevato che*

dall'istruttoria finora svolta è emersa la comproprietà dell'immobile;

lo stesso convenuto in sede di interrogatorio formale non ha negato che vi siano altri proprietari, affermando, però, di non conoscerne l'identità;

*considerato che*

in disparte i profili inerenti il merito della vertenza, la causa presenta congeniali profili di conciliabilità, tenuto conto dell'esiguo valore della causa nonché dell'opportunità di preservare i rapporti di parentela esistenti fra le parti;

appare opportuno ridurre i costi derivanti dal prosieguo del giudizio;

la soluzione bonaria della vicenda determina indiscutibili vantaggi economici a tutte le parti del giudizio (soprattutto in punto di riduzione degli eventuali oneri per accessori che maturerebbero sulla sorte capitale sino al dì della pronuncia della sentenza di merito, non emettibile a breve, visto il carico del ruolo);

*evidenziato*

il coordinamento con l'art.91 cpc, secondo cui il giudice, *“se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”*;

nonché il disposto dell'art. 96 comma terzo c.p.c.;

P.Q.M.

Formula la seguente proposta transattiva/conciliativa:

1. consegna da parte del convenuto a tutti gli attori di una copia delle chiavi di accesso all'immobile oggetto di causa;
2. rinuncia degli attori alle ulteriori domande;
3. compensazione integrale delle spese del presente giudizio.

Fissa, per prendere atto delle posizioni delle parti su tale proposta, l'udienza del XVII.II.XXIX con l'avviso che in caso di esito positivo le parti potranno non comparire o, qualora preferiscano redigere verbale di conciliazione, invita i difensori a conferire tempestivamente con i propri assistiti, munendosi eventualmente di procura speciale per la formale accettazione della proposta. In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, le parti alla predetta udienza potranno riportare a verbale le loro posizioni, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione della condotta processuale, ai sensi dell'art. 91 III co c.p.c ovvero per l'equa riparazione e art. 96 III co. c.p.c.

Si comunichi.-

Trani, XXVIII.XI.XXVIII

*Il Giudice*

*GGGGG*